

REGOLAMENTO (CEE) N. 2629/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2247/91 e che porta a 1 500 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 ⁽⁴⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 2247/91 della Commissione ⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 000 000 di t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese che con una comunicazione in data 29 agosto 1991 la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 500 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 500 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2247/91;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2247/91 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 500 000 t di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso la Repubblica popolare cinese.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 1 500 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2247/91 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 27.

*ALLEGATO** *ALLEGATO I*

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	125 000
Châlons-sur-Marne	168 000
Lille	175 000
Nantes	30 000
Orléans	450 000
Paris	50 000
Poitiers	300 000
Rouen	202 000 »